

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori DONATI, MONETI, TIRABASSI, BALDINI, BELLISARIO,
DE LUCA Angelo, ANGELILLI, BRUNO, DI ROCCO, MACAGGI e CARISTIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1962

Norme relative ai concorsi e alle nomine dei direttori didattici

ONOREVOLI SENATORI. — Non meravigli l'apparire di una nuova proposta di legge relativa ai posti di direttore didattico, anche se i proponenti hanno ben presente la serie di disposizioni particolari emanate a varie riprese sulla materia. Il presente disegno di legge si propone anzi di porre un punto fermo a tale susseguirsi di leggi, proponendo un nuovo sistema che tenga conto delle prove di concorso favorevolmente sostenute e favorisca una più rapida copertura dei posti che via via si rendono vacanti.

Il sistema proposto (una graduatoria nazionale di quanti hanno, attraverso regolari esami, dimostrato di possedere una preparazione adeguata al posto cui aspirano) potrebbe forse utilmente estendersi a molti settori della scuola, specie secondaria, particolarmente ora che il rapporto fra posti disponibili e aspiranti ad una sistemazione nei ruoli è profondamente mutato. Verrebbe così a sparire una delle remore che allontanano dall'insegnamento giovani che, probabilmente, ove l'inserimento nei ruoli fosse meno difficoltoso e soprattutto meno lontano nel tempo di quanto non sia con l'attuale sistema, non si lascerebbero attrarre da altre carriere nelle quali l'inserimen-

to è molto rapido, anche se meno sicura la continuità del rapporto di impiego. Ma ritengono i proponenti che una tale novità meriti una prima esperienza, che sembra loro possibile e facile per i direttori didattici.

La proposta scaturisce dal fatto che sostanzialmente tutti i candidati ai concorsi banditi nel dopoguerra, tranne quelli del concorso recentemente conclusosi, per la suaccennata serie di leggi, hanno trovato l'immissione nei ruoli purchè avessero ottenuto nei concorsi la promozione. Sembra ai proponenti che la promozione non dia sufficiente garanzia, e che si possa logicamente richiedere almeno una votazione corrispondente ai sette decimi complessivi nelle prove di esame. Tale risultato, attesa la serietà dei concorsi, è probatorio di una buona preparazione, e quindi assicura che le direzioni didattiche verranno affidate a personale effettivamente preparato.

La graduatoria nazionale proposta è aperta non solo a quanti hanno sostenuto concorsi in passato, ma anche a coloro che, in futuro, pur non riuscendo vincitori per insufficiente numero di posti messi a concorso, otterranno nelle prove di esame il risultato complessivo di 105/150. Non si può

tuttavia parlare di graduatoria ad esaurimento perchè ogni nuovo concorso ne potrà alimentare gli iscritti, disponendoli nell'ordine che loro spetterà in rapporto alla complessiva votazione conseguita nel concorso.

Dall'idea di cui sopra derivano le norme degli articoli 2 e 3 del presente disegno di legge.

Con l'articolo 2 si stabilisce che agli iscritti nella graduatoria nazionale venga assegnata la metà dei posti disponibili al 1° ottobre di ogni anno, cioè dopo i collocamenti a riposo e i trasferimenti dei direttori già di ruolo. L'altra metà dei posti viene riservata ai concorsi, per i quali viene fissata una tassativa periodicità biennale onde evitare di avere a lungo direzioni didattiche scoperte. Non è da temere che manchino posti per i concorsi; perchè a parte la prevedibile espansione dei posti di direttore didattico nel prossimo triennio (750 nuovi posti), il naturale collocamento a riposo del personale di vigilanza dovrebbe assicurare ogni anno (quando il complesso dei posti si avvicinerà ai 3.000) circa 150 posti disponibili, il che significa circa 300 ogni biennio di cui almeno 150 sono riservati ai nuovi concorsi.

L'articolo 3 anticipa una norma già prevista nel disegno di legge sullo stato giuridico del personale della scuola elementare. Pare ai proponenti che tale anticipazione sia ora particolarmente opportuna, considerato che per i maestri incaricati della direzione che hanno una certa anzianità è in atto un concorso a 200 posti. Ciò toglierà ogni preoccupazione a tali incaricati. Nè sembra che convenga consentire ancora che incaricati raggiungano una notevole anzianità nell'incarico stesso, per evitare di dover ricorrere ulteriormente a concorsi speciali la cui opportunità è assai discutibile in tempi normali. I presentatori non ritengono che lo incarico temporaneo in due circoli a un direttore didattico di ruolo sia peso insopportabile, considerato che nel giro di non molti anni le direzioni didattiche risulteranno più che raddoppiate rispetto al 1956, mentre molto più modesto è stato l'aumento dello organico dei maestri.

Il presente disegno di legge non importa alcun nuovo onere finanziario.

Per le considerazioni suddette i presentatori si augurano che i colleghi vogliano approvare il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituita una graduatoria nazionale dei concorrenti che abbiano riportato in un concorso a direttore didattico complessivamente 105/150 nelle prove di esame.

L'iscrizione nella graduatoria nazionale avviene su domanda degli interessati in base alla votazione complessiva degli esami e dei titoli riportata dai richiedenti in un esame di concorso.

Art. 2.

I circoli didattici vacanti al 1° ottobre di ogni anno sono assegnati per metà agli

iscritti nella graduatoria di cui all'articolo precedente e per metà accantonati per i vincitori dei concorsi da bandirsi entro il 31 ottobre di ogni anno dispari.

Art. 3.

I circoli didattici vacanti o temporaneamente scoperti sono retti dal direttore di un circolo viciniore, con incarico conferito dal Provveditore agli studi su proposta dello Ispettore di circoscrizione competente.

Per la durata dell'incarico il direttore didattico percepisce la doppia indennità di direzione.

Art. 4.

Ogni norma in contrasto con la presente legge è abrogata.